

CONVENZIONE QUADRO

la Stazione Zoologica Anton Dohrn (di seguito denominata “SZN”) con sede in
Napoli, Villa Comunale, cap 80121, codice fiscale e partita IVA 04894530635,
PEC: ufficio.protocollo@cert.szn.it rappresentata dal Presidente pro tempore
Prof. Roberto Bassi, nato a Vicenza (VI) il 22 febbraio 1955, domiciliato per la
sua carica presso la sede della SZN

l'Università degli Studi di Trieste (di seguito denominata anche "Università")
con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, PEC:
ateneo@pec.units.it, in persona della Rettrice e legale rappresentante pro
tempore, Prof.ssa Donata Vianelli, nata a Vicenza (VI), l'8 maggio 1967, per la
carica ed agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede
dell'Università, la quale interviene non in proprio ma in qualità di
rappresentante legale, autorizzata alla stipula del presente atto con delibera
del Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2026 (prot.n. 139720)
di seguito anche indicate quali "Parti",

premess

- | | |
|---|---|
| – | la SZN, Ente nazionale di ricerca, svolge ricerche nel campo delle scienze del mare attraverso collaborazioni con istituzioni di ricerca e con imprese ai fini dello sviluppo delle conoscenze e della loro applicazione alla tutela dell’ambiente e al miglioramento della qualità della vita; |
| – | la SZN svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all’ampliamento delle conoscenze, anche in collaborazione con le |

università e con altri soggetti sia pubblici che privati;

– la SZN per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto può stipulare accordi e convenzioni;

– l'Università di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;

– per il conseguimento delle proprie finalità l'Università può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;

– la SZN e l'Università hanno un comune interesse a proseguire e sviluppare rapporti di collaborazione nel campo della ricerca scientifica e, specificamente, a portare avanti progetti per l'avanzamento delle scienze del mare attraverso attività congiunte di ricerca, formazione, terza missione anche attraverso la condivisione di infrastrutture;

– la SZN e l'Università ritengono opportuno rinnovare la convenzione quadro di reciproco impegno e riferimento siglata nel 2021 aggiornandone i contenuti alla luce delle rispettive esigenze istituzionali e scientifiche.

tra le Parti come sopra rappresentate si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1

Scopo dell'Intesa

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

La SZN e l'Università riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare

forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi di ricerca, di formazione e di terza missione anche attraverso la condivisione di infrastrutture al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali.

Articolo 2

Oggetto dell'Intesa

La SZN e l'Università intendono regolare, con la presente convenzione, rapporti di collaborazione nel campo della ricerca scientifica e, specificamente, sviluppare progetti per l'avanzamento delle scienze del mare attraverso attività congiunte di ricerca, formazione, terza missione anche attraverso la condivisione di infrastrutture.

La presente Convenzione Quadro non comporta, di per sé, l'assunzione di obblighi economici, gestionali o patrimoniali ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti da separati atti attuativi.

Articolo 3

Modalità di attuazione della collaborazione

Le modalità di attuazione della collaborazione verranno regolate di volta in volta, attraverso singole convenzioni operative che costituiranno parte integrante della presente convenzione quadro, ed individueranno le strutture scientifiche di ciascuna Parte coinvolte nel progetto in collaborazione e regolando altresì i termini e le modalità dei rispettivi impegni.

La SZN e l'Università s'impegnano a comunicare preventivamente all'altra Parte progetti di interesse comune al fine di concordare l'attività da svolgere.

Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare

nell'ambito delle finalità istituzionali delle Parti così individuate:

- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale delle Parti;
- attività didattiche, compresi tra l'altro corsi non curricolari, seminari, cicli di conferenze;
- attività di impegno pubblico e sociale - terza missione.

Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria, nonché, le fonti di sovvenzionamento in caso di eventuali oneri e costi.

Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegnano le strutture organizzative delle Parti, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

Gli atti succitati che riguardino la gestione di attività di interesse comune dovranno attenersi alla disciplina di cui all'art. 15 della legge 241/90 s.m.i.

La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Per l'Università di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture

esterne all'Università degli Studi di Trieste".

La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascuna Parte, ai sensi dell'art. 10 della presente Convenzione Quadro.

In ogni opera o scritto, evento, comunicazione di qualsiasi tipo relativi alle specifiche attività operative di ricerca o di impegno pubblico e sociale - terza missione di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

Articolo 4

Referenti della convenzione

La gestione della presente convenzione quadro è affidata a un referente per ciascuna delle due Parti, qui di seguito indicati:

per la SZN: Prof. Roberto Bassi, Presidente pro tempore;

per l'Università: il referente è tenuto a presentare all'Ateneo una relazione annuale sull'attuazione della Convenzione, e viene individuato nel Prof. Ivan Donati, Direttore pro tempore del Dipartimento di Scienze della Vita.

I referenti non devono versare in situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità. Le Parti s'impegnano a comunicare entro trenta giorni con comunicazione scritta ogni variazione nei nominativi dei propri referenti.

Articolo 5

Clausola di non concorrenza

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo o della SZN. In caso contrario, i Referenti della Convenzione di cui all'art. 4 o chiunque ne sia a conoscenza, sono tenuti a comunicare senza ritardo

eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione.

Articolo 6

Clausola di segretezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione Quadro. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione per la parte che ha subito la violazione.

Gli obblighi di riservatezza permangono anche dopo la cessazione della Convenzione per le informazioni che, per natura o per espressa indicazione della Parte comunicante, debbano rimanere riservate.

Articolo 7

Clausola di limitazione di responsabilità

La SZN non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

L'Università non si assume le obbligazioni della SZN né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte della SZN.

È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte dalla SZN; è parimenti esclusa ogni garanzia della SZN per le obbligazioni contratte dall'Università.

Clausola antidiscriminazione

Le Parti coinvolte in questo accordo si impegnano a rispettare e a promuovere la diversità e l'uguaglianza. Nessuna delle Parti deve discriminare o prendere decisioni basate su razza, colore, religione, sesso, orientamento sessuale, origine nazionale, disabilità o altre caratteristiche protette dalla legge. Le Parti si impegnano a garantire un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e non discriminatorio, e a prendere tutte le misure necessarie per prevenire e affrontare qualsiasi forma di discriminazione. Qualsiasi violazione di questa clausola sarà considerata una grave violazione del presente accordo e potrà comportare la risoluzione dell'accordo.

La clausola è applicata nel rispetto della normativa vigente, dei Codici etici e di comportamento delle Parti e delle rispettive misure in materia di pari opportunità, inclusione e benessere organizzativo.

Articolo 9

Coperture assicurative e Sicurezza

Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio
degli infortuni del proprio personale e degli
studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento
delle attività concordate ai sensi e nel quadro della presente Convenzione,
anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai

regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

L'accesso del personale di una Parte presso locali, laboratori, mezzi, infrastrutture o aree operative dell'altra Parte è subordinato al rispetto delle procedure di accesso, sicurezza, formazione, informazione e coordinamento applicabili, inclusi DUVRI o atti equivalenti ove dovuti.

Articolo 10

Proprietà intellettuale dei risultati

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascuna Parte e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente e ai rispettivi regolamenti e disposizioni in vigore, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra Parte (incluse abbreviazioni) senza il preventivo ed espresso consenso scritto.

Gli atti attuativi disciplineranno, ove necessario, background knowledge, risultati generati, diritti di sfruttamento, tutela brevettuale, licenze, segreti tecnici e riparto degli eventuali proventi, nel rispetto dei regolamenti delle Parti.

	Articolo 11	
	Pubblicazioni	
	Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi autonomi	
	e separabili delle Parti, ancorché organizzabili in forma unitaria, ciascuna	
	Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri	
	studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo	
	dell'altra Parte previa sottoposizione alla controparte per la verifica dei	
	contenuti.	
	Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi congiunti	
	delle Parti, non distinguibili e non separabili, ciascuna Parte potrà pubblicare	
	e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali	
	soltanto previa autorizzazione scritta trasmessa a mezzo PEC dell'altra Parte,	
	che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati a strette	
	considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e	
	allo sviluppo industriale di detti risultati.	
	Se la pubblicazione contiene dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra	
	in via riservata, la Parte ricevente i dati e le informazioni riservati dovrà	
	chiedere preventiva autorizzazione scritta trasmessa a mezzo PEC all'altra	
	Parte.	
	Articolo 12	
	Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici	
	L'eventuale utilizzo di locali, laboratori, attrezzature, mezzi, infrastrutture o	
	servizi tecnici di una Parte da parte dell'altra sarà consentito esclusivamente	
	nei limiti e secondo le modalità previste da specifici atti attuativi, previa	
	verifica di disponibilità, sicurezza, coperture assicurative, costi e	
	9	

compatibilità con le attività istituzionali.

Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti attuativi.

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

In caso di eventuale acquisizione di nuovi mezzi di ricerca o strumenti di rilievo scientifico-tecnologico per scopi di interesse comune, le Parti definiranno preventivamente il riparto dei costi da sostenere e il titolo di proprietà sulle attrezzature eventualmente da acquisire.

Articolo 13

Durata della convenzione

La presente convenzione entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione da parte delle competenti autorità di entrambe le Parti e avrà la durata di anni 5 (cinque). Alla scadenza, le Parti ne potranno concordare il rinnovo per un periodo di uguale durata.

Emendamenti alla presente convenzione potranno venire effettuati dalle Parti per iscritto.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi.

Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la

produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti anche potenzialmente occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte tramite Posta Elettronica Certificata.

Le parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso, salvi i casi di recesso per giusta causa. Le parti si impegnano a portare a compimento le attività sorte prima della data di recesso, con eccezione, salvi diversi accordi, del caso previsto al quarto comma del presente articolo.

Articolo 14

Comunicazioni

Tutte le informazioni e le comunicazioni richieste dalla presente convenzione saranno trasmesse ai seguenti indirizzi PEC delle Parti:

per la SZN: ufficio.protocollo@cert.szn.it

per l'Università: ateneo@pec.units.it

Articolo 15

Regime fiscale e Sottoscrizione

La presente convenzione regola rapporti di collaborazione per attività di ricerca, formazione, terza missione e condivisione di infrastrutture e non ha, per sua natura, finalità finanziarie.

La presente Convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24

del D. Lgs. n. 82/2005.

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2, Tabella A, Tariffa Parte I del

DPR 642/72 ed è assolta da SZN in modalità virtuale ai sensi dell'art. 15 del

DPR 642/72, mediante autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 0072153

del 04/05/2017. L'Università è tenuta a rimborsare a SZN il 50% dell'imposta

di bollo, essendo tale imposta equamente ripartita tra le parti.

La presente Convenzione potrà essere registrata in caso d'uso ai sensi di legge,

con oneri a carico del richiedente.

Articolo 16

Trattamento dei dati personali e codice etico

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che

i dati personali forniti, anche verbalmente, in esecuzione della presente

convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della presente

convenzione. Titolari per quanto concerne la presente convenzione sono le

Parti stesse, ciascuna in qualità di titolare autonomo del trattamento per

quanto di propria competenza, che dichiarano di essere informate sui diritti

sanciti dall'art. 13 del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni

e integrazioni nonché dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n.

2016/679 dell'Unione Europea.

Le Parti, altresì, si danno reciprocamente conto che i dati trattati in

esecuzione della presente convenzione saranno utilizzati per i soli fini

istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione

o riservatezza dei dati e delle informazioni.

La SZN e l'Università si impegnano al rispetto dei principi contenuti nel Codice

Etico e di Comportamento della controparte.

Articolo 17

Antiriciclaggio

Ove dagli atti attuativi derivino flussi finanziari soggetti alla disciplina di settore, le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché delle circolari applicative.

Articolo 18

Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione o applicazione della presente convenzione.

Nel caso di ricorso all'autorità giudiziaria il Foro competente sarà, in via esclusiva, quello di Napoli.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, in difetto di contestualità spazio/temporale; luoghi e date delle firme digitali.

per la Stazione Zoologica Anton Dohrn

Il Presidente pro tempore

Prof. Roberto Bassi

per l'Università degli Studi di Trieste

La Rettrice

Prof.ssa Donata Vianelli